

# **BGer 6B\_271/2022 vom 11. März 2024**

Bundesgericht, 2024-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_271\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_271_2022)

FR: TF 6B\_271/2022 du 11 mars 2024

IT: TF 6B\_271/2022 del 11 marzo 2024

## **Erwägungen**

### **E. 8**

Il ricorrente censura anche la commisurazione della pena di B. \_\_\_\_\_ con riguardo agli elementi mitigativi ritenuti in suo favore.

L'accoglimento del ricorso in relazione all'ottenimento di "crediti COVID-19" per la ditta individuale B. \_\_\_\_\_ e per la società E. \_\_\_\_\_ SA (v.

supra consid. 6.1.3 e 6.2.3) implica l'annullamento dei proscioglimenti dalle imputazioni di truffa e di riflesso anche della pena inflitta. Non si giustifica quindi di esaminare oltre la censura.

### **E. 9**

A mente dell'insorgente, la rinuncia della CARP a ordinare l'espulsione di B. \_\_\_\_\_ sarebbe contraria all' art. 66a CP .

#### **E. 9.1**

Assimilando, sulla scia di una parte della dottrina, i "crediti COVID-19" a delle prestazioni sociali, la CARP ha considerato il reato di truffa ai "crediti COVID-19" sussumibile al caso di espulsione obbligatoria di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. e CP. Tenuto conto che B. \_\_\_\_\_ ha trascorso la sua vita quasi interamente in Italia, dove si trovano ancora tutti i suoi affetti, che in Svizzera non ha legami e che il suo dichiarato intento è quello di ritornare in Italia, per l'autorità cantonale la misura dell'espulsione non costituirebbe nel suo caso un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita familiare e privata. La CARP ha tuttavia rinunciato a ordinare l'espulsione, perché ritenuta non compatibile con l'ALC.

#### **E. 9.2**

Non occorre in concreto determinare se i "crediti COVID-19" siano paragonabili all'aiuto sociale, questione controversa in dottrina (v.

JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/JUG-HÖHENER, op. cit., n. 35 segg., segnatamente n. 39; MICHELI, op. cit., n. 78 segg.; ZRYD/SMADJA, op. cit., pag. 24). L'espulsione può infatti essere pronunciata anche sulla base dell' art. 66abis CP .

Ciò posto, è necessario puntualizzare che l'applicazione dell' art. 5 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681), su cui si fonda in concreto la rinuncia all'espulsione, implica che lo straniero possa dedurre un diritto di soggiorno dall'Accordo. La CARP ha ritenuto unicamente la nazionalità italiana dell'interessato come criterio di collegamento all'Accordo. Tale elemento non è tuttavia sufficiente per fondare un diritto di soggiorno sgorgante dall'Accordo. Lo straniero deve infatti trovarsi in una delle diverse situazioni di libera circolazione previste dall'Accordo e adempiere le condizioni relative al suo statuto (lavoratore dipendente, autonomo, persona in cerca d'impiego, membro di famiglia,

beneficiario di un diritto di rimanere, ecc.) ( DTF 131 II 329 consid. 3.1, richiamata dalla sentenza 2C\_308/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 5.1). Dai fatti accertati, risulta che B.\_\_\_\_\_ è giunto in Svizzera "alla ricerca di condizioni pensionistiche migliori" e per "pagare meno tasse". Pare abbia svolto in Svizzera, in modo comunque marginale, un'attività lucrativa. Spetterà alla CARP stabilire i necessari fatti per determinare se abbia acquisito lo statuto di lavoratore (autonomo) e se non lo abbia eventualmente perso nel frattempo, rispettivamente se egli si trovi in un'altra situazione da cui può dedurre un diritto di soggiorno, la cui limitazione è subordinata alle condizioni poste dall' art. 5 Allegato I ALC .

In simili circostanze, la rinuncia a ordinare l'espulsione di B.\_\_\_\_\_ viola il diritto.

#### **E. 10**

Ne segue che il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata alla CARP, affinché si pronunci nuovamente sui reati di truffa in relazione all'ottenimento di "crediti COVID-19" per la ditta individuale B.\_\_\_\_\_ e per la società E.\_\_\_\_\_ SA, sulla pena e sulla misura dell'espulsione nei confronti di B.\_\_\_\_\_. Per il resto, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza ( art. 66 e 68 LTF ). Il grado di soccombenza dell'insorgente può essere valutato a 20 % e quello degli opposenti a 80 %.

Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al pubblico ministero non sono addossate spese giudiziarie né accordate ripetibili (art. 66 cpv. 4 e 68 cpv. 4 LTF).

Per la parte in cui risultano vincenti, gli opposenti hanno diritto a un'indennità ridotta a titolo di ripetibili a carico del Cantone Ticino ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

In quanto parzialmente soccombente, una quota delle spese giudiziarie è posta a carico di B.\_\_\_\_\_ ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio di A.\_\_\_\_\_ può trovare accoglimento. Infatti le conclusioni ricorsuali non apparivano d'acchito prive di possibilità di successo, avendo egli postulato la conferma della sentenza cantonale relativa, in particolare, alle truffe ai "crediti COVID-19", su cui questo Tribunale si è pronunciato per la prima volta. Inoltre l'opponente non dispone di mezzi finanziari necessari ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Nonostante la parziale soccombenza, l'opponente è quindi dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie. L'avvocato Davide Fagetti viene incaricato del gratuito patrocinio dell'opponente e a tale titolo la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'adeguata indennità. Se in seguito sarà però in grado di farlo, l'opponente è tenuto a risarcire la Cassa del Tribunale federale ( art. 64 cpv. 4 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.